CAMERA DEI DEPUTATI N. 4654

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

(*a norma dell'articolo 121 della Costituzione*)

Trasmessa l'11 dicembre 1967

Modifiche al Titolo III, articolo 8, dello statuto speciale per la Sardegna in materia di imposta di registro

L'articolo 7 dello Statuto speciale per la Sardegna, emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, riconosce alla Regione Sarda una propria finanza, in armonia con i princìpi della solidarietà nazionale.

Il successivo articolo 8 indica le entrate dell'istituto autonomistico ed elenca, fra queste, una serie di imposte e tasse dello Stato, disponendo la devoluzione in favore della Regione di una quota del relativo gettito.

Il testo originario dell'articolo 8 in esame è stato oggetto di successivi provvedimenti di modifica adottati rispettivamente, con la legge 5 gennaio 1953, n. 21, e con la legge 3 giugno 1960, n. 529.

Col primo dei richiamati provvedimenti veniva disposta la compartecipazione regionale al gettito dell'imposta di ricchezza mobile relativa a redditi prodotti in Sardegna da imprese aventi nella stessa stabilimenti, impianti o dipendenze e la sede legale fuori del territorio regionale, mentre con il secondo si disponeva la devoluzione all'istituto autonomistico della quota 60 per cento delle imposte di fabbricazione riscosse nell'Isola, ad eccezione dell'imposta sul consumo del gas e della energia elettrica già devoluta nella misura di nove decimi.

Entrambi i provvedimenti in parola vennero adottati dalle Camere, su proposta del Consiglio regionale, in considerazione della necessità riconosciuta alla Regione di nuovi o maggiori entrate dirette a consentire nuovi o maggiori interventi dell'istituto autonomistico nell'interesse della collettività regionale.

È pur vero che il gettito dei tributi devoluti ha registrato, nel periodo già trascorso di vita regionale, un incremento non trascurabile.

Per contro non può né deve ignorarsi la sussistenza di molteplici gravi bisogni della Sardegna nei diversi campi economico-sociali, bisogni che ebbero a portare il legislatore nazionale a condividere le proposte della Regione ed alla adozione dei provvedimenti più avanti richiamati.

Attualmente i suaccennati bisogni permangono ancora nella loro reale gravità e la presente urgenza di un loro soddisfacimento determina per l'istituto autonomistico la necessità di disporre di ulteriori mezzi finanziari.

Necessita, pertanto, ricorrere ad una modifica del testo attuale dell'articolo 8 dello Statuto, con l'introduzione di altro tributo erariale da devolversi per quota nelle Casse regionali.

Un esame degli Statuti delle altre Regioni ad oggi istituite consente di accertare per tutte (esclusa la Regione Friuli-Venezia Giu-

lia) la loro compartecipazione totale (come per la Sicilia — articolo 36, decreto legge 15 maggio 1946, n. 455) o per quota fissa (nove decimi come per la Valle d'Aosta — articolo 12, legge costituzionale 26 febbraio 1947, n. 4, e articolo 2, lettera *c*), legge 29 novembre 1955, n. 1179) o da determinarsi annualmente (Trentino-Alto Adige — articolo 60, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) al gettito dell'imposta di registro.

In considerazione di tale circostanza si avanza l'unita proposta di legge nazionale di modifica al titolo III dello Statuto speciale per la Sardegna, da adottarsi a termini dell'articolo 54, terzo capoverso, dello Statuto speciale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al terzo alinea del primo comma dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna, dopo le parole « dai nove decimi del gettito delle tasse di bollo » sono aggiunte le parole « e dell'imposta di registro ».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1968.